



Milano, 04 Agosto 2022

PUBBLICATO IL DPCM PER CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI

Come anticipato da nostre emails dei giorni scorsi, è stato pubblicato - in data 01.08.2022 - sul sito del Dipartimento per lo Sport l'avviso per il contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi previsto dal DPCM del 30.06.2022, che indica i **requisiti**, le **modalità** ed i **termini** per la presentazione delle istanze.

La domanda va **presentata agli Organismi sportivi affilianti** (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate), completa di tutta la documentazione a supporto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito del Dipartimento per lo Sport, ovvero **entro il 31 agosto 2022**.

A loro volta, gli Organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo Sport il prospetto delle domande pervenute ed istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto.

Occorrerà, pertanto, **aspettare le indicazioni che arriveranno a breve** dalle Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate considerando che, come indicato dal Dipartimento dello Sport sul proprio sito internet, il modello di domanda verrà pubblicato nei prossimi giorni.

Il Decreto di cui trattasi prevede che:

1. I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto sono le Associazioni e le Società Sportive che:

- alla data del 02.03.2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
- alla data dell'01.08.2022, data di pubblicazione del decreto, siano affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive od agli Enti di Promozione Sportiva;
- abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.

2. Per poter accedere al contributo le ASD /SSD devono soddisfare i seguenti presupposti oggettivi:

- a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo;
- b) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN;
- c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell'impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
- d) presentazione di una dichiarazione di un Dottore Commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l'ammontare degli stessi tenendo presente che ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a) del decreto stabilisce che per poter beneficiare del contributo le ASD/SSD devono avere erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare minimo complessivo per l'insieme dei tecnici di 10.000 euro nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.



Con riferimento a quanto indicato alla lett. c), le dimensioni dell'impianto hanno effetto sull'importo del contributo, che è pari ad euro:

- 15.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica od altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 200 e 800 metri quadrati;
- 20.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica od altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 801 e 1400 metri quadrati;
- 25.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati;
- 30.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica od altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.
- 60.000 per palazzi del ghiaccio coperti adibiti agli sport del ghiaccio con superficie ghiacciata pari ad almeno 30 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza.

Nel caso che una ASD/SSD, sia titolare di più di una palestra, anche di discipline differenti, per il conteggio dei mq sarà possibile effettuare la sommatoria delle metrature di ogni singola palestra fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari a 30.000 euro per le palestre con superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.

Il Dipartimento per lo Sport erogherà il contributo previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli Organismi sportivi, attraverso **bonifico bancario**, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, **intestato esclusivamente al codice fiscale** delle ASD/SSD.

I contributi spettanti alle ASD/SSD ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti od aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione, che sono pari a 53 milioni di euro.

Trovate le **FAQ aggiornate** da parte del Dipartimento per lo Sport a questo link: <https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributo-2022/faq-contributo-2022/>

BONUS LOCAZIONI PISCINE ED IMPRESE TURISTICHE: INVIO DELL'AUTODICHIARAZIONE DAL 1° LUGLIO 2022

Modalità, termini e modello per l'invio della autodichiarazione per il credito locazioni per le imprese turistiche e piscine

Con Provvedimento n. 253466 del 30.06.2022, pubblicato in data 1° luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate definisce modalità, termini di presentazione e contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, **che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta** di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

In particolare, si tratta del credito d'imposta in favore di

- imprese turistiche,



- **nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, per canoni di locazione di immobili**, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, **ha previsto che il credito d'imposta** di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine**, con le modalità ed alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, **in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.**

Il credito d'imposta **spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 **di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.**

Al fine di utilizzare il suddetto credito, **i beneficiari sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del *Temporary Framework*.**

In caso di locazione, l'articolo 28 comma 5-bis del Decreto-Legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari della presente misura possono, in luogo dell'utilizzo diretto, **optare per la cessione del credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.**

I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve sussistere anche se il credito d'imposta è "allocato" nella Sezione 3.1 (ferma restando, in tal caso, la deroga prevista dal comma 5, terzo periodo, dell'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020).

L'Autodichiarazione necessaria al credito d'imposta è inviata esclusivamente con modalità telematiche dall'11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023

- direttamente dal contribuente
- oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

L'Autodichiarazione è inviata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:

- **per i soggetti** che hanno attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell'Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi "Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione" e "Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata" nel frontespizio del modello di Autodichiarazione;
- **per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d'imposta al locatore.**

NUOVO FONDO PERDUTO PISCINE: LE DOMANDE ENTRO IL 5 AGOSTO 2022

Nuovo bando per contributi a fondo perduto per le piscine: le regole in un DPCM del 10 giugno pubblicato in data 6 luglio

Con avviso riportato sul proprio sito in data 6 luglio 2022 il Dipartimento dello Sport ha informato che, completate le procedure di registrazione, **è stato pubblicato il DPCM 10 giugno 2022** relativo alle modalità ed ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del **contributo a fondo perduto in favore delle ASD e SSD che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori.**

Dalla data di pubblicazione **6 luglio 2022 decorrono i termini di 30 giorni per la presentazione delle istanze.**

Si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli Organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate) complete di tutta la documentazione a supporto, di cui all'articolo 4 del suddetto DPCM.

A loro volta, gli Organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo Sport il prospetto delle domande pervenute ed istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto.

Attenzione al fatto che le ASD e SSD già beneficiarie dei contributi di cui al DPCM 28 gennaio 2022, **dovranno inviare una nuova domanda solo in caso di variazione dei dati comunicati in precedenza**, anche avendo riguardo ai nuovi criteri previsti dal DPCM 10 giugno 2022; in caso di mancato invio di nuova domanda, percepiranno il contributo sulla base dei dati già in possesso del Dipartimento per lo Sport.

Fondo perduto piscine: a chi spetta

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto **sono le ASD/SSD che alla data del 02 marzo 2022:**

- risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche,
- e che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva
- e che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l'attività natatoria

Tra i requisiti oggettivi per l'accesso al contributo vi è da segnalare, inoltre, che i beneficiari devono soddisfare anche il seguente presupposto:

a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo natatorio dotato di piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, oppure di piscina (vasca) scoperta se dotata di impianto di riscaldamento e nella quale si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, **nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 ed il 30 aprile 2022.**

Fondo perduto piscine: l'erogazione

Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto come segue:

- a) euro 25.0000 per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 150 e 249 metri quadri;
- b) euro 40.000 per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 250 e 399 metri quadri;
- c) euro 60.000 per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di superficie superiore a 399 metri quadri;
- d) euro 60.000 per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) scoperta di cui all'articolo 3, lettere a) e b);
- e) è assegnato un ulteriore contributo agli aventi diritto di cui all'art. 3 comma 1, pari al 50% di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c), ai soggetti detentori di più di un impianto natatorio, dotati di vasca coperta non inferiore a 250 metri quadrati e ubicati in più sedi o località diverse;
- f) alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l'utilizzo delle piscine, viene riconosciuto un ulteriore contributo pari a quello previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d).

Per essere ammessi all'assegnazione del contributo di cui alla presente lettera, gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi

Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Italiani Giovanili o Assoluti svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e la data di emanazione del presente decreto.

A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

L'idoneità della ASD/SSD al requisito di cui alla presente lettera deve essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione.

SPORT BONUS EROGAZIONI LIBERALI 2022: PUBBLICATO IL 12 LUGLIO 2022 **L'ELENCO DELLE IMPRESE**

Confermato anche per il 2022 il credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici: ecco chi può procedere

Con avviso del 12 luglio il Dipartimento per lo sport pubblica l'elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, **che possono effettuare**, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, **erogazioni liberali in denaro** per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (**cosiddetto Sport Bonus**).

Le imprese devono:

- effettuare le erogazioni liberali tra il 13 luglio 2022 ed il 23 luglio 2022 tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari
- e, sempre entro la stessa data, **devono inviare la quietanza di pagamento**, da cui risulti la dicitura "operazione eseguita", con causale "sport bonus 2022 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)", a mezzo posta elettronica certificata, a: ufficiosport@pec.governo.it e per conoscenza a servizioprimo.sport@governo.it.

Successivamente, il Dipartimento provvederà ad inoltrare l'elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, all'Agenzia delle Entrate per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale. Si ricorda che dopo la conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Dipartimento pubblicherà l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta sul proprio sito e, decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Sport bonus 2022: riepilogo delle regole

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1 comma 190 legge n. 234/2021), ha esteso anche per il 2022 la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per:

- interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici**
- e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**,

ma **limitatamente** a favore dei **soggetti titolari di reddito d'impresa**.

Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM del 30 aprile 2019.

Importo del credito d'imposta

Per il 2022, il suddetto credito d'imposta è riconosciuto **esclusivamente alle imprese** che hanno effettuato tali erogazioni liberali.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **65% delle erogazioni liberali in denaro** effettuate nel corso dell'anno solare 2022 per gli interventi di cui sopra, e **spetta** ai soggetti titolari di reddito d'impresa:

- nel limite del **10 per mille dei ricavi del 2021**
- ed è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**.

L'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere **13,2 milioni di euro per l'anno in corso**.

Come presentare la domanda da parte delle imprese

I **soggetti titolari di reddito di impresa** che intendono usufruire del credito d'imposta, devono fare **richiesta all'Ufficio per lo Sport** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anche per il 2022, sono previste **due finestre temporali** di 120 giorni per presentare la **domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale**, all'interno delle quali i soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle stesse, ovvero:

- **dal 30 maggio 2022 al 30 giugno 2022** (prima finestra)
- **dal 15 ottobre 2022 al 14 novembre 2022** (seconda finestra)

La domanda dovrà essere inviata agli indirizzi:

- **ufficiosport@pec.governo.it**
- e per conoscenza a **servizioprime.sport@governo.it**,

indicando nell'oggetto **"Sport Bonus prima finestra 2022 + la denominazione impresa + codice fiscale"**.

Il Servizio Primo del Dipartimento invierà alla sola e-mail (NON PEC) del richiedente, indicata nel modello di richiesta, un numero di codice seriale identificativo ed univoco, **successivamente, entro il 15 luglio 2022, il Dipartimento pubblicherà sul proprio sito l'elenco delle imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro**.

Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione e **non oltre il 25 luglio 2022 i soggetti indicati nell'elenco** potranno effettuare l'erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda.

A loro volta i **soggetti destinatari delle erogazioni liberali**, entro dieci giorni dal ricevimento dell'erogazione e comunque **non oltre il 5 agosto 2022**, dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l'erogazione in denaro, allegando la ricevuta bancaria del bonifico ricevuto.

Infine, il Dipartimento per lo Sport pubblica l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta individuabili con il numero di codice seriale.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo Sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

RIDUZIONI ACCISE BENZINA: PROROGA AL 21 AGOSTO 2022

Il decreto con la proroga della riduzione delle accise sui carburanti è legge con la pubblicazione in GU n 172 del 25 luglio 2022

Pubblicato in GU n. 172 del 25 luglio 2022 il decreto 19 luglio 2022 **con la riduzione delle imposte su alcuni prodotti energetici usati come carburanti**.

In particolare, **a decorrere dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022:**

- **a) le aliquote di accisa**, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, **dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:**
 - 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
 - 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;



- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- b) **l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.**

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, **non si applica per il periodo dal 3 agosto 2022 al 21 agosto 2022.**

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 25 **trasmettono, entro il 1° settembre 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, con le modalità di cui all'art. 19-bis del testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 21 agosto 2022.

SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI E VERSAMENTI TRIBUTARI: SCATTA DALL'01 AGOSTO 2022

Dal 1° al 31 agosto 2022 pausa estiva per i termini processuali e dal 1° al 20 agosto 2022 sospesi gli adempimenti ed i versamenti tributari

Anche quest'anno, a partire dal **1° agosto** e fino al **31 agosto 2022**, scatta la **sospensione del decorso dei termini processuali** con riferimento al:

- processo civile,
- processo amministrativo,
- processo tributario.

In particolare, **dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022 i termini di natura processuale sono sospesi di diritto** secondo l'articolo 1 della legge n. 742/1969 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Oltre a ciò, scatta anche **la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo di stop dal 1° al 20 agosto di ogni anno.**

Ciò vuol dire che gli adempimenti fiscali ed il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Cadendo il 20 agosto 2022 di sabato, **l'ultimo giorno utile diventa il 22 agosto 2022. La sospensione feriale riguarda tutti i termini relativi agli adempimenti processuali, e nel dettaglio:**

- è sospeso il termine per la proposizione del ricorso 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre e scade il 30 ottobre.
- sono sospesi, tra gli altri
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente 30 giorni dalla proposizione del ricorso

- il termine per la costituzione in giudizio della Parte resistente 60 giorni dalla notifica del ricorso
- i termini di impugnazione delle sentenze 60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza
- i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione.

La sospensione, invece, non riguarda la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia e le fasi cautelari del processo.

RATEAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO CON NUOVE REGOLE

Le novità sulla rateazione delle cartelle introdotte dalla conversione in legge del DL Aiuti

L'art. 15-bis del DL 17.05.2022 n. 50, introdotto in sede di conversione, innova sensibilmente le regole in materia di rateazione delle cartelle di pagamento fissate dall'art. 19 del DPR 29.9.1973, n. 602.

Una modifica sostanziale è rappresentata dal fatto che è elevato da € 60.000 ad € 120.000 il limite di soglia entro il quale la richiesta di pagamento rateale del debito è presentata in modalità semplificata.

Tale importo va considerato singolarmente per ogni istanza, cioè **senza dover cumulare la richiesta con altre procedure di rateazione ancora in corso.**

La decadenza dall'agevolazione relativa ad uno o più carichi non è un elemento ostativo alla possibilità di usufruire della rateazione del pagamento per carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

E' elevata da 5 ad 8 rate la condizione che fa scattare la decadenza dalla procedura di pagamento rateale.

Inoltre, il carico diverso da quello che è oggetto dell'intervenuta decadenza può essere oggetto di una nuova richiesta di pagamento in maniera frazionata.

Queste regole trovano applicazione dal giorno 16.07.2022, come indicato nella legge di conversione del DL n. 50, per cui la nuova disciplina va osservata per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di pagamento rateale presentate a decorrere da tale data.

La norma considera anche le richieste che sono state presentate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione: **l'intervenuta decadenza del pagamento rateale consente la presentazione di una nuova richiesta di pagamento del carico ma a condizione che,** alla data della presentazione della nuova istanza, **il debitore abbia pagato integralmente le rate scadute.**

GARANZIA SUPPORTOITALIA: DA SACE GLI AIUTI ALLE IMPRESE FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Al via la nuova misura di garanzia da parte di SACE, prevista dal Decreto Aiuti, a supporto delle imprese colpite dalla crisi Ucraina

Dal 22 luglio 2022 si dà il via a Garanzia SupportoItalia, il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti a sostegno delle imprese.

Nella nota pubblicata in data 21 luglio SACE chiarisce il funzionamento della misura.

Garanzia SupportoItalia è il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, i finanziamenti rilasciati dagli Istituti di credito alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-energia.



Il quadro macroeconomico globale si ripercuote sul rallentamento dell'approvvigionamento di materie prime e sul conseguente aumento dei costi per garantire la continuità delle attività produttive, perciò, attraverso il nuovo Temporary Crisis Framework, varato dalla Commissione europea, **SACE è, quindi, autorizzata**

- **a sostenere le imprese italiane** danneggiate dall'attuale congiuntura,
- attraverso il **rilascio di garanzie su finanziamenti fino al 31 dicembre 2022,**
- **nei limiti del plafond di 200 miliardi di euro di garanzie di Stato** già stanziati dal Decreto "Liquidità" (aprile 2020)

Garanzia SupportoItalia: i beneficiari

In particolare,

- **le imprese italiane,**
- indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica,
- **potranno quindi accedere ai finanziamenti garantiti da SACE, purché in linea con i requisiti stabiliti dal Decreto Aiuti.**

Si specifica che i finanziamenti dovranno, infatti, essere destinati a coprire costi del personale, investimenti, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda e capitale circolante.

Per rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese nel minor tempo possibile, **SACE renderà disponibile Garanzia SupportoItalia sul proprio portale Export Plus, dove gli Istituti di credito potranno inserire le proprie richieste.**

Attraverso la "procedura semplificata" (dedicata alle imprese con fatturato in Italia inferiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti, sempre in Italia, inferiore a 5.000 o, comunque, per tutti i finanziamenti di importo massimo garantito fino a 375 milioni di euro) **il rilascio della garanzia avverrà entro le 48/72 ore.**

Per importi più elevati e per imprese con dipendenti o fatturato superiori alle soglie sopra indicate, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ossia tramite "procedura ordinaria".

FATTURE ELETTRONICHE: LE REGOLE DI EMISSIONE VOLONTARIA AL POSTO DEI CORRISPETTIVI

I dati necessari alla fattura elettronica volontaria in sostituzione dei corrispettivi. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con Risposta ad interpello n. 378 del 14 luglio 2022 **vengono forniti chiarimenti sulla fatturazione elettronica di una piattaforma on line** in luogo dei corrispettivi elettronici.

Sinteticamente, secondo l'Agenzia il soggetto passivo che intenda sostituire la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi mediante fattura elettronica via SdI può farlo, ma dovrà indicare nel documento il codice fiscale del cessionario o committente

L'obbligo di indicazione del codice fiscale del cliente non viene meno per il fatto che la e-fattura sia emessa dal soggetto passivo IVA su base volontaria in sostituzione dello scontrino elettronico.

L'istante è un soggetto passivo IVA che, per semplicità, chiameremo Alfa (come avviene a titolo esemplificativo anche nell'interpello) **che mette in contatto gli utenti con i fornitori di servizi di trasporto mediante una piattaforma online.**

Alfa, sulla base di specifici accordi, riscuote i pagamenti per conto di due soggetti, denominati Beta e Gamma, acquisendo da questi ultimi anche l'incarico di certificare le operazioni per loro conto.

Alfa si avvale di un fornitore terzo denominato Zeta, per assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e di fatturazione elettronica. Zeta, potrà emettere fattura per conto di Beta.



L'Istante chiede conferma [...] circa la **possibilità di procedere all'emissione diretta della fattura elettronica per conto di BETA nonostante**, nel caso in cui l'utente finale non faccia esplicita richiesta della fattura, **non disponga di tutti i dati richiesti ai fini della compilazione della stessa**.

In particolare, l'Istante vorrebbe avere conferma che, **nel caso in cui non disponga del codice fiscale dell'utente finale perché quest'ultimo non ha fatto espressa richiesta della fattura, sia comunque possibile compilare le fatture per conto di BETA**, ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del Decreto IVA, **inserendo sia nell'apposito campo relativo ai dati del cessionario/committente sia nel campo relativo al codice fiscale dello stesso un codice fittizio**, ovvero il codice "0000000", senza che ciò comporti lo scarto del documento, così da poter adempiere efficacemente agli obblighi di fatturazione in nome e per conto di BETA.

L'Agenzia delle Entrate esclude tale soluzione interpretativa proposta da Alfa.

Le Entrate replicano nel dettaglio ricordando che le specifiche tecniche attualmente in essere prevedono tutt'ora tale indicazione: « **2.1.4 FATTURA ELETTRONICA HEADER - DATI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE** [...] *CodiceFiscale: la valorizzazione di questo elemento è in alternativa non esclusiva a quella dell'elemento IdFiscaleIVA (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento IdFiscaleIVA; se non è valorizzato né l'uno né l'altro, il file viene scartato con codice errore 00417).*».

Sottolineano inoltre che, senza entrare nel merito dei servizi forniti a [BETA]/[GAMMA] da parte dell'istante deve confermarsi che **laddove il cedente/prestatore di un bene/servizio riconducibile tra le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto IVA voglia, direttamente o avvalendosi di un terzo nel rispetto dell'articolo 21 del medesimo decreto, documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite SdI in luogo della memorizzazione elettronica e dell'invio dei dati di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, può farlo, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente consumatore**, acquisito nel rispetto della normativa vigente.

Va peraltro evidenziato che, in ragione delle modifiche in ultimo recate dall'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, **la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non soffre più deroghe di ordine soggettivo**, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d'impresa, arti o professioni.

AI CORSI DI NUOTO NON SI PUO' APPLICARE L'ESENZIONE IVA

Il regime è riservato all'insegnamento scolastico od universitario

Con questa posizione, contenuta nella risposta n 393 del 27 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate prosegue nella sua linea restrittiva circa l'ambito oggettivo dell'esenzione da Iva delle prestazioni didattiche, adottata sulla scia dell'interpretazione dei giudici unionali e, implicitamente, dimostra come la riformulazione della norma nazionale sia del tutto carente e necessiti di un nuovo intervento.

La risposta va letta in continuità con le precedenti pronunce di prassi (si veda ad esempio la risposta ad interpello 162/E/2020) e di giurisprudenza (Cgue, sentenze C-339/17 e C-47/19) che restituiscono, sul tema in questione, una lettura «europeisticamente orientata» della norma interna.

Si tratta dell'articolo 10, comma 1, n. 20), Dpr 633/1972 che dispone l'esenzione da Iva, tra l'altro, per le «prestazioni didattiche di ogni genere» e che, messo a confronto con l'articolo 132, paragrafo 2, lettera i) della direttiva 2006/112/Ce – il quale, invece, fa riferimento al più ristretto ambito dell'«insegnamento scolastico o universitario» – sembrerebbe «eccedere» rispetto alla norma Ue.

Per la Corte di Giustizia, l'esenzione in parola andrebbe, invece, applicata in presenza di un «... sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente a oggetto un insieme ampio

e diversificato di materie...» e non a qualsiasi tipo di insegnamento specialistico, come le lezioni di guida impartite da una scuola guida o i corsi di vela.

Diverse sarebbero le conclusioni nel caso in cui le lezioni fossero finalizzate alla formazione professionale ed impartite a soggetti che intendono svolgere un'attività, ad esempio, nel settore dei trasporti su strada, essendo pure esente – ex articolo 10, comma 1, n. 20) – l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.

Ritornando alla fattispecie oggetto dell'interpello, secondo l'Agenzia delle Entrate, i corsi di nuoto impartiti ai bambini dall'associazione sportiva dilettantistica, dunque, non possono beneficiare dell'esenzione in quanto, sul piano oggettivo, non presentano le caratteristiche tali da essere ricondotti nella locuzione «insegnamento scolastico o universitario». Proprio sui corsi di nuoto, la sentenza della Corte di Giustizia, causa C-373/19, del 21 ottobre 2021 li considera quali corsi impartiti ad hoc. Tali corsi non equivalgono alla trasmissione di conoscenze e competenze che caratterizzano l'insegnamento scolastico o universitario e restano esclusi da regime di esenzione Iva previsto per quest'ultimo.

CONTENIMENTO DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Publicato in Gazzetta Ufficiale un decreto che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale (DL 80/2022).

Il nuovo **decreto**, in **vigore dal 1° luglio 2022**, riguarda:

- l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel **settore elettrico** per il **terzo trimestre 2022**. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (**ARERA**) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle **utenze domestiche** ed alle **utenze non domestiche** in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW ed alle altre utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media ed alta/altissima tensione o per usi di **illuminazione pubblica** o di **ricarica di veicoli elettrici** in luoghi accessibili al pubblico;
- la riduzione dell'**IVA** e degli oneri generali nel **settore del gas** per il terzo trimestre del 2022. Si tratta delle **somministrazioni di gas metano** per usi civili e industriali assoggettate a IVA del 5%. Inoltre, sono mantenute al livello del secondo trimestre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il **gas naturale**;
- il **bonus sociale energia elettrica e gas**. Per informare i cittadini sulle modalità per beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, l'ARERA definisce una specifica comunicazione nelle **bollette** dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi;
- **stoccaggio** di gas naturale. Per contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei Servizi Energetici (**GSE**), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso il coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, provvede ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a € 4.000 milioni;
- **garanzie** per le esigenze di **liquidità** connesse allo stoccaggio del gas naturale. Per sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'**aumento del prezzo** delle **materie prime** e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'art 15 DL 50/2022, in tema sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A., si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO AIUTI: IL PUNTO SULLE NOVITA'

La conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Aiuti, introduce molte agevolazioni che spaziano dal bonus energia, alla riduzione dell'IVA nelle somministrazioni di gas metano, al credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, alla maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 ed ai Superbonus edilizi (DL 50/2022 conv. in L 91/2022).

L'approvazione definitiva del DL 50/2022 mira a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, ed in particolare introduce:

- misure in materia di **energia**, per ridurre il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
- misure a sostegno della **liquidità delle imprese** e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
- misure in materia di **lavoro**, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l'inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
- misure a favore degli **enti territoriali**, per sostenere Regioni, Province e Comuni e potenziare gli investimenti;
- misure in relazione alla crisi Ucraina, di **accoglienza e supporto economico**, sia a beneficio delle persone in fuga ed accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Bonus sociale energia elettrica e gas

Per il **terzo trimestre** dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle **tariffe per la fornitura di energia elettrica** riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al DM MISE 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3 c. 9, DL 185/2008, riconosciute sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall'ARERA con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) per l'anno 2022, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici.

Per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'**attestazione ISEE** resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus, sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.

L'ARERA definirà una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici al fine di informarli sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.

Riduzione dell'IVA nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022

Le **somministrazioni di gas metano** destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e

settembre 2022 sono assoggettate ad aliquota **IVA agevolata del 5%**: qualora le somministrazioni predette siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Vengono incrementati alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il DL 21/2022 e con il DL 17/2022: in particolare, il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 4 DL 21/2022 per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, elevando dal 20% al 25% la spesa agevolata sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

Viene incrementato il credito d'imposta, riconosciuto dall'art. 5 DL 17/2022 per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. **gasivore**) portando dal 20% al 25% la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il credito d'imposta di cui all'art. 3 DL 21/2022 concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene elevato dal 12% al 15% l'importo della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Qualora l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 - il venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. Si prevede poi che l'ARERA debba definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Viene previsto che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, viene attribuita un'indennità *una tantum* pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, di cui al TUIR ed è erogata dall'INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto

Con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, viene riconosciuto in favore delle imprese aventi sede legale o



stabile organizzazione in Italia e che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta, nel primo trimestre dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non si applicano i limiti di utilizzabilità cui all'art. 1, c. 53, DL 244/2007, e di cui all'art. 34 L. 388/2000. È stabilito che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR. Pertanto, non sono considerati ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non. Il credito di imposta, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca

Viene esteso alle imprese esercenti la pesca, l'agevolazione fiscale, prevista sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 18 DL 21/2022, per le spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Si ricorda che il citato art. 18 DL 21/2022, riconosce alle imprese esercenti attività agricola e pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

In favore delle imprese a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre dell'anno 2019. Possono accedere al credito di imposta, le imprese operanti in uno dei settori, classificati per codice ATECO, di cui all'allegato 1 al DM Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Inoltre, sempre ai fini dell'accesso al credito di imposta, le imprese devono avere consumato, nel primo trimestre solare del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a 0,25 GWh (ovvero 23.645,5 Smc, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c.53, L. 244/2007, e di cui all'art. 34 L. 388/2000. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR. Pertanto, non è considerato ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non. Il credito di imposta, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza

alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Modifiche alla disciplina del Superbonus e Sisma bonus

Con specifico riguardo agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, viene ammessa la detrazione fiscale del 110% anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche lavori non agevolati ai sensi dell'art. 109 DL 34/2020.

Vengono previste ulteriori modifiche all'opzione per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale: nello specifico, in relazione ad entrambe le fattispecie opzionali, si prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 D. Lgs. 385/83, è sempre consentita la cessione, a favore dei clienti professionali privati di cui che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Viene estesa ulteriormente la possibilità di cessione da parte dei sopra indicati soggetti cedenti: nello specifico la cessione potrà operare a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a) del codice di consumo (di cui al D. Lgs. 206/2005). Tali nuove norme si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Liquidità delle imprese con garanzie prestate dalla società SACE S.p.A.

Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partners internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, viene previsto che la **società SACE S.p.A.** conceda, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta od abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia, Bielorussia od Ucraina, ovvero che l'attività d'impresa è limitata od interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.

La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Disposizioni urgenti in materia di liquidità



In ordine alla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, al contribuente che ne faccia richiesta, dichiarando di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'**agente della riscossione** concede la ripartizione delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili: la novità introdotta riferisce tale possibilità "per ciascuna richiesta". Ad oggi è previsto che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere richiesta se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà: con le modifiche apportate, la predetta soglia di valore è innalzata a 120.000 euro, con la conseguenza che per importi inferiori il richiedente la dilazione non sarà tenuto a documentare detta situazione. In ordine alla decadenza dal beneficio della rateazione, la decadenza opererà in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate previste dalla disciplina vigente. Nel contempo, però, il carico non potrà essere più rateizzato: la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Le modifiche introdotte trovano applicazione esclusivamente per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni approvate dall'altro ramo del Parlamento.

Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione

L'intervento sulla disciplina della compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA, con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo estende le possibilità di compensazione anche per i crediti non prescritti, certi ed esigibili maturati per prestazioni professionali. Si prevede, quindi, che tale possibilità operi anche per le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Un ulteriore intervento concerne il raccordo tra la nuova disciplina e quella delle certificazioni della PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che sono utilizzate per il pagamento.

Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

In materia di credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui al c. 1058 L. 178/2020 viene elevata la misura dell'agevolazione fiscale in commento dal 20% al 50% del costo di acquisizione per gli investimenti aventi ad oggetto i predetti beni, se effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Viene rimodulata l'aliquota del credito d'imposta Formazione per le piccole e medie imprese allo scopo di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale: l'aliquota del credito d'imposta formazione 4.0 per le piccole imprese viene elevata dal 50% al 70%, ed innalzata dal 40% al 50% per le medie imprese, relativamente a spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. L'elevazione dell'aliquota spetta a

condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 17 giugno 2022 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame) che i risultati relativi all'acquisizione od al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l'invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti.

Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% ed al 35%.

Sostegno alle sale cinematografiche ed al settore audiovisivo

La norma interviene sulle modalità di riconoscimento del credito di imposta riconosciuto dall'art. 18 L. 220/2016 (c.d. legge Cinema), modificando, per il solo biennio 2022 e 2023, sia la misura del credito di imposta, sia l'ambito oggettivo di applicazione. Nello specifico, con le nuove disposizioni il credito sarà riconosciuto entro il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche e detto tetto opera per le sale cinematografiche esercitate da grandi imprese. Viene elevato al 60% dei medesimi costi se esercitate da piccole o medie imprese e, a regime, il credito di imposta in commento è, invece, previsto entro il limite del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione delle opere audiovisive.

Per gli anni 2022 e 2023, al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, il credito di imposta è riconosciuto in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale od il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Si prevede che tale disposizione trovi applicazione nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia

Viene previsto il rilascio di un buono del valore di 10.000 euro alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipino alle **manifestazioni fieristiche internazionali** di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione sino al 31 dicembre 2022: il buono ha validità sino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni che si svolgono a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Il buono è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo Economico ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ciascun richiedente, all'atto di presentazione della domanda, deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario ad esso intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma dedicata, in cui attesta una serie di requisiti e condizioni necessari per l'accesso al buono. A seguito della ricezione della domanda, il Ministero dello Sviluppo Economico ovvero il soggetto attuatore



rilascia il buono mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun richiedente.

Entro la **data di scadenza del buono**, i beneficiari devono presentare, attraverso la medesima piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e della fattura attestante le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ovvero il soggetto attuatore provvede al rimborso delle somme richieste, mediante il relativo accredito, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario in fase di emissione del buono.

La presente disposizione si applica nei limiti ed alle condizioni di cui al Reg. UE 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti *de minimis*, al Reg. UE 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ed al Reg. UE 717/2014 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Interpretazione autentica in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative

Viene introdotta una norma interpretativa della disciplina IVA in materia di trasporto di persone di cui all'art. 10, c. 1, numero 14), DPR 633/72 e della tabella A, parte II-*bis*, numero 1-*ter*), e parte III, numero 127-*novies*, allegata al medesimo decreto n. 633: si prevede che dette norme si interpretino nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico- ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato DPR 633/72. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.

La norma interviene sulla disciplina agevolata IVA per talune prestazioni di trasporto di persone. Si tratta:

- del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza;
- dell'assoggettamento a IVA ridotta al 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
- dell'assoggettamento a IVA ridotta al 10% delle prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.

Società benefit

Veniva riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit* sostenuti sino al 31 dicembre 2021, fino ad esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa (si ricorda che è previsto che il credito sia utilizzabile in compensazione per l'anno 2021): viene esteso tale periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società benefit, eliminando il riferimento all'anno 2021.

ESTEROMETRO XML: NUOVE REGOLE DI TRASMISSIONE

L'Agenzia delle Entrate diffonde i chiarimenti operativi connessi al “nuovo esterometro”, i cui dati, dal 1° luglio 2022, sono trasmessi allo SDI utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica (Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E).

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1103 L. 178/2020), modificando l'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 127/2015, ha introdotto l'**obbligo di trasmissione** dei dati relativi alle **operazioni transfrontaliere** utilizzando esclusivamente il **Sistema d'interscambio** ed il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni **attive** e **passive**. La decorrenza di tale obbligo, inizialmente fissata al 1° gennaio 2022, è stata successivamente prorogata al 1° luglio 2022 dall'art. 5, c. 14-ter DL 146/2021.

L'ultima modifica normativa è stata definita dall'art. 12 DL 73/2021, in corso di conversione, che con riguardo alle operazioni di **cessione di beni** e di **prestazione di servizi** effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, esclude dal nuovo adempimento quelle:

- per le quali è emessa una **bolletta doganale**;
- per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**;
- relative ad **acquisti di beni e servizi** non rilevanti territorialmente ai fini **IVA** in Italia, ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies dpr 633/72, purché di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione.

Le disposizioni che regolamentano il nuovo “esterometro” sono state delineate dall'Amministrazione Finanziaria con la Circ. AE 13 luglio 2022 n. 26/E. Il documento di prassi, nel formato domanda/risposta, fornisce indicazioni sull'**ambito applicativo** dell'adempimento in commento, sulle modalità di compilazione del **file XML** per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, nonché sugli obblighi di conservazione.

Ambito applicativo

Il primo chiarimento fornito dall'Agenzia riguarda la tipologia di operatori che rientrano nell'ambito applicativo dell'esterometro. Sul punto, è stato precisato che, in assenza di un'esplicita esclusione prevista dalla norma di riferimento (art. 1 c. 3-bis D. Lgs. 127/2015), la trasmissione riguarda tutte le operazioni con **soggetti esteri**, ivi compresi i **consumatori privati**. Ciò, in quanto, la *ratio* dell'adempimento non si basa solo sul mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, bensì sul monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”. Tale precisazione si riflette anche sulla natura delle operazioni che rilevano ai fini dell'adempimento. Per la trasmissione, non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel **territorio nazionale**. Rimane fermo, tuttavia, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (artt. da 7 a 7-octies Decreto IVA) dovranno essere comunicati solo quando l'importo sia superiore ad € 5.000. Sulla determinazione di tale limite, a parere dell'Agenzia delle Entrate, l'ammontare è comprensivo dell'eventuale imposta.

L'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, a seguito delle nuove regole, diventa generalizzato non prevedendo più **deroghe di ordine soggettivo** (dal 1° gennaio 2024), rimanendo fermo il graduale obbligo di fatturazione elettronica al superamento dei € 25.000 di **ricavi/compensi**. Pertanto, come evidenziato nel documento in esame, sia i contribuenti in **regime forfettario** (art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014), sia gli **enti non commerciali**, compresi quelli del **terzo settore**, dal 1° luglio 2022, rientrano tra i soggetti passivi di cui all'art. 1 c. 3 L. 127/2015.

Compilazione del file XML e trasmissione



Specifiche indicazioni vengono, altresì, fornite sulle modalità di compilazione del file XML e sulla relativa trasmissione al SDI.

In merito al contenuto del file (conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7), viene precisato che, per le operazioni attive riguardanti sia cessioni di beni che prestazioni di servizi, poste in essere dagli **operatori nazionali** verso soggetti esteri ed accompagnate dall'emissione di una fattura od altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo, nonché per le operazioni passive per le quali deve essere emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (**autofatturazione**), i dati presenti nei campi obbligatori del file xml dovranno essere coerenti con quelli del documento emesso **extra SdI**. Tuttavia, nei casi in cui si debba emettere un documento integrativo delle operazioni passive, la coerenza non consiste in una perfetta coincidenza delle informazioni, in quanto i dati possono essere riportati in maniera più sintetica se vi è omogeneità tra i beni/servizi acquistati.

Per quanto riguarda i **termini di trasmissione**, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che non è previsto un termine "fisso", bensì "mobile" legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.

Per quanto riguarda **esportazioni** ed **importazioni** per le quali è emessa la bolletta doganale, non esiste il divieto di trasmissione dei dati, ma l'assenza dell'obbligo. Ciò, in quanto, **bolletta doganale** e fattura elettronica via SdI escludono l'obbligo di assolvere la trasmissione dei dati, anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti.

Ulteriore chiarimento verte sul caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive per le quali, in linea generale, non si concretizza anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura. Sul punto è precisato che occorre tenere distinta l'integrazione della fattura/documento ricevuto dall'"autofatturazione" (che presuppone l'assenza del documento originario) ed in entrambi i casi il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta, autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero. È precisato, inoltre, che in linea generale il momento in cui si trasmettono i dati delle operazioni passive:

- avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento;
- ai fini della detrazione dell'IVA, la rilevanza potrà manifestarsi se la trasmissione dei dati avviene utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa. In tale caso, infatti, la tardiva autofatturazione e la conseguente annotazione nei registri IVA esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola sino al corretto adempimento.

Conservazione

Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione, qualora il **soggetto residente** o stabilito in Italia emetta una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un **codice destinatario** comunicato dal cliente ed indicando nel codice Paese del cessionario/committente un valore diverso da "IT", ciò assolve l'obbligo di cui all'art. 1 c.3-bis D. Lgs. 127/2015 e la fattura va conservata in **modalità elettronica**. Diversamente, se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o una bolletta doganale, occorre utilizzare il codice **convenzionale** "XXXXXXX" e codice Paese del cessionario/committente diverso da "IT". In tale caso, il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, il documento va comunque conservato. Analoghe disposizioni valgono anche per il **ciclo passivo di fatturazione**.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, infine, che i file xml riguardanti le operazioni con l'estero:

- costituiscono **documenti fiscalmente rilevanti** ai sensi del DM 17 giugno 2014 e, come tali, devono essere conservati con le relative cautele;
- se contengono il campo 2.1.1.6.1, "Bollo virtuale", valorizzato con "SI", l'informazione sarà presa in considerazione ed esposta nell'elenco A del servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel **portale Fatture e Corrispettivi** per il calcolo ed il pagamento con F24 dell'**imposta di bollo**.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO: VERSAMENTO RATE 2021 ENTRO L'8 AGOSTO 2022

Il Decreto Sostegni ter ha ridisegnato il calendario dei pagamenti della Rottamazione ter e del saldo e stralcio. L'8 agosto 2022 il termine ultimo per il versamento delle rate 2021

Con un comunicato stampa del 29 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato ai contribuenti che c'è ancora qualche giorno (fino all'8 agosto 2022) per pagare le rate della "Rottamazione ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2021.

Il **31 luglio 2022** è il termine "**ultimo**" per versare le rate che erano in **scadenza nel 2021**; tuttavia, considerando la possibilità di effettuare il pagamento **avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza** aggiuntivi concessi dalla legge (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018), saranno considerati **validi i pagamenti effettuati entro l'8 agosto 2022**.

Le rate scadute nel 2021 potranno così essere versate, in un'unica soluzione entro l'8 agosto 2022 (considerando i 5 giorni di tolleranza) **per le rate del 2021 di "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Rottamazione UE"**; in particolare, entro tale termine:

- per mantenere i benefici del "**Saldo e stralcio**", dovranno essere **versate le rate in scadenza il 31 marzo ed il 31 luglio 2021**;
- per mantenere i benefici della "**Rottamazione-ter**", dovranno essere **versate le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre 2021**.

Ricordiamo che la legge di conversione del "Decreto Sostegni-ter" (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della "Definizione agevolata" per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo od insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine definito dal Decreto Fiscale" n. 146/2021), delle rate in scadenza **negli anni 2020 e 2021**.

Lo stesso provvedimento **ha, inoltre, fissato un nuovo termine per considerare tempestivo il versamento anche delle rate in scadenza nell'anno 2022**.

In particolare, la legge ha previsto la possibilità di mantenere i benefici delle definizioni agevolate se il versamento delle rate originariamente previste negli anni 2020 e 2021, nonché quelle in scadenza nel 2022, viene effettuato entro le seguenti date:

- **30 aprile 2022** per le rate di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" originariamente in **scadenza nel 2020**;
- **31 luglio 2022** per le rate di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" originariamente in **scadenza nel 2021**;
- **30 novembre 2022** per le rate di "Rottamazione-ter" **previste nel 2022**.

Per approfondire è possibile consultare le FAQ con le risposte alle domande più frequenti rispetto al nuovo calendario delle scadenze previsto dal **Decreto Sostegni ter convertito in legge** per ciò che riguarda la Rottamazione-ter e il Saldo e stralcio.

In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata, ed i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.



La legge n. 25/2022 ha, inoltre, stabilito l'estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate in seguito al mancato, parziale o ritardato pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI CONFERMATA CON RIBA E MAV

Riduzione termini di accertamento: confermata tracciabilità dei pagamenti con RIBA e MAV. Non si perde l'agevolazione in caso di ricezione di fatture cartacee. A dirlo l'Agenzia delle Entrate

Con la risposta all'interpello 404 dell'1° agosto 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tracciabilità dei pagamenti con RIBA e MAV, e cosa fare nel caso di ricezione di fatture cartacee e riduzione dei termini di accertamento.

Una società operante nel settore della costruzione di fabbricati ha chiesto se, al fine di **poter beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento** - prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

1. le **"modalità di pagamento" a mezzo RIBA e MAV soddisfino i requisiti** richiesti dall'articolo 3 del decreto ministeriale attuativo 4 agosto 2016.
2. la **ricezione di fatture cartacee**, emesse da soggetti in regime forfettario, **possa determinare l'inapplicabilità del beneficio**.

Riduzione termini accertamento: requisiti generali

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 stabilisce «**Il termine di decadenza** di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **sono ridotti di due anni**. La riduzione si applica **solo per i soggetti passivi** di cui all'articolo 1 **che garantiscono**, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, **la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore ad euro 500**. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuino anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto».

In generale, deve quindi dirsi che **la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti** può essere riconosciuta solo a coloro che:

1. **documentano le operazioni** poste in essere **tramite fatturazione elettronica** via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
2. **garantiscono la tracciabilità dei pagamenti** ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni **se di ammontare superiore ad euro 500**.

La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai **contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi** da quelli indicati nell'art. 3 del D. Lgs. n. 127 del 2015.

Riduzione termini accertamento: tracciabilità pagamenti confermata con MAV e RIBA

Ciò nonostante, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è **possibile ammettere la riduzione dei termini** laddove il **contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente "diversi"**, in quanto

1. **comunque assimilabili** a quelli elencati all'articolo 3 del decreto attuativo,
2. **ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità**.

Nel caso di specie

- la **RIBA (Ricevuta Bancaria)** è uno strumento finanziario usato per la gestione aziendale con cui il creditore dichiara di avere diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura. Il creditore, compilando e consegnando alla propria banca la ricevuta bancaria, le conferisce mandato all'incasso del proprio credito. La banca del creditore, quindi,



invia la disposizione di pagamento alla banca del debitore che, a sua volta, invia un avviso di pagamento a quest'ultimo. Il debitore, ricevuto l'avviso, alla scadenza stabilita, effettua il pagamento in favore della propria banca e ritira la ricevuta bancaria, mentre la banca che ha riscosso l'importo lo riversa sul conto corrente della banca del creditore.

- Il **MAV (Mediante Avviso)** è una procedura interbancaria standardizzata di incasso mediante bollettino, che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) ed al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. La banca del creditore invia un avviso mediante bollettino al debitore che lo utilizza per effettuare il pagamento presso qualsiasi istituto di credito (banca esattrice). La banca che ha ricevuto il pagamento provvede a riconoscerne l'importo alla banca del creditore tramite l'apposita procedura interbancaria elettronica.

Entrambi gli strumenti, che **transitano a mezzo di intermediazione bancaria, contengono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, così soddisfacendo gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento** enucleate all'articolo 3, comma 1, del decreto attuativo.

Riduzione termini accertamento: ricezione fatture cartacee

Quanto, invece, alla ricezione di fatture cartacee, emesse da soggetti in regime forfettario, nel presupposto che il beneficiario dell'agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, **non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea.**

Diversamente, il legislatore si è preoccupato di prevedere espressamente la "tracciabilità" sia dei pagamenti ricevuti che di quelli effettuati di ammontare superiore ad euro 500.

DOMANDE E RISPOSTE

“Si chiede fino a quando sia possibile compensare con modello F24 i seguenti crediti d'imposta legati all'emergenza Covid:

- credito canoni locazione 2021, ex articolo 4 del DL 73/2021 (codice 6920);*
- credito sanificazione 2021 (codice 6951);*
- credito sulle commissioni Pos 100% 2021 (codice 6916);*
- credito per contributo a fondo perduto automatico, ex articolo 1, commi da 1 a 4, del DL 73/2021 (codice 6941)”*

Si conferma che, per tutti i crediti d'imposta indicati nel quesito, le relative normative di riferimento non prevedono limiti temporali di utilizzo. Pertanto, il beneficiario delle agevolazioni potrà utilizzare in compensazione i crediti d'imposta, a norma dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, fino al loro esaurimento.

“Una SSD, operativa come centro ippico, svolge importanti attività di cessione di cavalli da corsa per importi annui non superiori a 400mila euro. Poiché le attività sociali determinano entrate molto ridotte rispetto agli introiti derivanti dalla vendita dei cavalli da corsa, è possibile fruire delle agevolazioni riconosciute alle SSD o sarebbe corretto gestire l'attività come società a responsabilità limitata puramente commerciale?”



La società descritta può fruire delle agevolazioni riconosciute alle SSD. Ricorrendo l'uniformità di trattamento tra ASD e SSD a norma dell'articolo 90 della Legge 289/2002, come modificato dal DL72/2004, convertito dalla Legge 128/2004, e non essendo soggette le ASD alla verifica di non commercialità in base all'articolo 149, comma 4, del Tuir (DPR 917/1986), le SSD che non superino i 400mila euro di entrate annue sono ammesse al regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991.

“Quali sono i registri obbligatori per un’associazione Onlus che di recente ha perfezionato l’iscrizione al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore), avendo a suo tempo adeguato lo statuto e provveduto a tutti gli adempimenti richiesti? Quali di questi registri vanno eventualmente vidimati, e da chi?”

Come previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, agli articoli 13, 14, 15 e 17, gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo, se nominato, e di eventuali altri Organi sociali, se previsti dallo statuto;
- il registro dei volontari, in cui devono essere iscritti tutti i volontari non occasionali;
- le scritture contabili relative al bilancio di esercizio ed al bilancio sociale;
- se poi l’ente esercita attività d’impresa, dovrà tenere anche il libro giornale ed il libro degli inventari, nonché le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

Per quanto riguarda la vidimazione e la bollatura dei libri elencati, occorre fare riferimento alla loro eventuale capacità probatoria sia verso i soci, sia verso le amministrazioni vigilanti. A tale scopo si può fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 2421 del Codice civile, in forza del quale sono soggetti a vidimazione e bollatura tutti i libri sociali sopra elencati, comprendendo il registro dei volontari, con esclusione del libro giornale, del libro degli inventari e di tutti i registri contabili-fiscali. La bollatura in questione può essere chiesta alla Camera di Commercio se si tratta di impresa sociale, e comunque per tutti gli Ets (enti del Terzo settore) ad un notaio, ad un segretario comunale oppure ad un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. Nell’ultima pagina del libro deve essere indicato il numero di fogli bollati che lo compongono

“Il mio ex marito si è da poco appassionato allo sci alpinismo e intende iscrivere nostro figlio (13 anni) ad un corso per poi portarlo a fare escursioni con lui. Mi ha chiesto di dividere le spese per l’acquisto della attrezzatura, per la partecipazione al corso ed alla successiva attività.

Ritengo questo sport pericoloso e non adatto a nostro figlio, ed i costi eccessivi rispetto alle mie possibilità: posso oppormi?”

Le decisioni di maggiore interesse per i figli, secondo l’articolo 337-ter, comma 3, del Codice civile, devono essere assunte di comune accordo.

La scelta di iniziare una nuova attività sportiva, soprattutto se particolarmente impegnativa per gli aspetti agonistici o i pericoli cui potenzialmente espone il minore, richiede l’accordo dei genitori (anche se non sempre le società sportive chiedono la doppia firma) e, ancora prima, la volontà del figlio. I genitori, infatti, devono sempre tenere conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. L’imposizione di un’attività, soprattutto se impegnativa, non sarebbe certo nell’interesse del ragazzo.

Lo sport invernale citato rientra fra quelli regolati dal D. Lgs. 40/2021 in virtù dell'articolo 9 della Legge 86/2019 ai fini della sicurezza, e necessita di assicurazione per la responsabilità civile. Si ritiene, dunque, che per far iniziare ad un figlio minore questa attività, i genitori debbano essere d'accordo, trattandosi di una scelta importante e non ordinaria.

Può, pertanto, opporsi in prima istanza se non ritiene adeguata al desiderio del figlio la pratica dello sci alpinismo o la considera comunque troppo pericolosa; il suo ex marito potrebbe, di conseguenza, rivolgersi al giudice perché decida. In tal caso verrebbe interpellato il figlio, in considerazione della sua età.

Quanto all'aspetto economico, invece, la lettrice potrebbe opporre l'impossibilità di sostenere i costi in relazione alla sua situazione economica, eventualmente dando l'autorizzazione all'attività a spese del padre.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma
Tel. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

